

Allegato "A" alla Raccolta n. 12885

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE VILLA CHIARA ETS"

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1)

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del

Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE denominata

"FONDAZIONE VILLA CHIARA"

1.2 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo

settore la **Fondazione** assumerà la denominazione

"FONDAZIONE VILLA CHIARA ETS"

1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo

settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di

Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della

Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs.

117/2017) e dal Codice Civile.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo

più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla orga-

nizzazione e all'attività della Fondazione.

La Fondazione è stata costituita con atto a rogito del notaio

Gianfranco Giuliani di Olbia in data 1 ottobre 1998, rep.n.

165478/23675, registrato a Tempio Pausania in data 21 ottobre

1998 al n. 2367, e successivo atto modificativo a rogito del

	medesimo notaio Giuliani in data 27 giugno 2005, rep.n.	
	199406/35893, reg. a Olbia in data 11 luglio 2005 al n. 1889,	
	al fine di adeguare lo statuto alla normativa di cui alla leg-	
	ge n. 460/1997 (Disciplina delle ONLUS), e aveva come scopo	
	iniziale quello della costruzione e gestione di una casa di	
	accoglienza per persone disabili ai fini della loro riabilita-	
	zione e del loro inserimento nella società.	
	Articolo 2) Sede	
	2.1. La Fondazione ha sede in Olbia, località Maltana SN, in	
	via Villa Chiara n. 39.	
	2.2. Il Consiglio di Direttivo può istituire e sopprimere, in	
	Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali,	
	succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e	
	direzionali, comunque denominate.	
	Articolo 3) Scopi e Attività	
	3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, soli-	
	darietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli	
	artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si	
	ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadi-	
	ni e degli enti che concorrono, in forma associata, a:	
	- perseguire il bene comune;	
	- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di	
	protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione	
	e il pieno sviluppo della persona;	
	- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavo-	
	- 2 -	

	rativa.	
	3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse	
	generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,	
	in via esclusiva o principale, di una o più attività di inte-	
	resse generale in forma di azione volontaria o di erogazione	
	gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produ-	
	zione o scambio di beni o servizi.	
	Attività	
	La Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale e so-	
	cio sanitaria così come previsto dall'art. 5 lettera c) del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Lo scopo della Fondazione è costituito dalle prestazioni a fa-	
	vore di persone disabili che si trovano in stato di bisogno o	
	in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concor-	
	rendo alla realizzazione di un sistema locale e integrato di	
	servizi socio - sanitari - assistenziali, all'interno della	
	loro struttura denominata " Villa Chiara ", ai fini della loro	
	riabilitazione e del loro inserimento nella società ed in par-	
	ticolare la Fondazione si propone di:	
	a) accogliere persone disabili, portatrici di handicap, in via	
	continuativa o in regime di day hospital, favorendo, in parti-	
	colare, persone sole con problemi familiari (abbandono, indi-	
	genza, difficoltà nell'assistenza);	
	b) prestare, agli accolti, le cure più complete, quali vitto,	
	- 3 -	

	alloggio, assistenza medica, fisioterapia, infermieristica,	
	ipoterapica e anche burocratica, provvedere al loro avvio al	
	lavoro nell'ambito ritenuto più idoneo, quale quello del picco-	
	lo artigianato, e alla loro scolarizzazione primaria e secon-	
	daria.	
	Articolo 4) Oggetto	
	4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via	
	esclusiva o principale, della seguente attività di interesse	
	generale, previste dall'art. 5 lettera c) del Decreto Legisla-	
	tivo 3 luglio 2017, n. 117, e di cui alle seguenti lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-	
	ve modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	- 4 -	

	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo;	
	g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà	
	aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e	
	metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine	
	del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà	
	in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o	
	controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di	
	cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.	
	4.2 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali ri-	
	spetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decre-	
	to del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sen-	
	si dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.	
	La Fondazione può avvalersi di cooperative (in particolare	
	cooperative sociali) per la gestione operativa della casa di	
	cura, in quanto enti del Terzo settore, imprese sociali, asso-	
	ciazioni o altre forme organizzative. Si precisa che attual-	
	- 5 -	

	mente la gestione operativa è stata affidata alla Cooperativa	
	Sociale Villa Chiara. Tale collaborazione permette alla Fonda-	
	zione di esternalizzare servizi, mantenendo il controllo stra-	
	tegico e destinando il patrimonio agli scopi istituzionali.	
	4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulte-	
	riori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio	
	di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Ap-	
	plicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Articolo 6) Durata	
	6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Articolo 7) Definizione di Partecipante	
	7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il	
	"Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione	
	della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo	
	Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a partecipar-	
	vi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e	
	della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della	
	qualità di Partecipante.	
	7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e ces-	
	sa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Parte-	
	cipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa	
	Applicabile).	
	7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:	
	- 6 -	

	a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno	
	partecipato alla costituzione della Fondazione;	
	b) Partecipanti Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali	
	membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche,	
	delle loro qualità, dei loro comportamenti;	
	c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fonda-	
	zione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello	
	Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettiva-	
	zione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di	
	qualsiasi categoria	
	7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:	
	a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno	
	partecipato alla costituzione della Fondazione,	
	(soci fondatori),	
	b) Partecipanti Benemeriti o Onorari, i quali sono i soggetti	
	ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro	
	caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;	
	c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fonda-	
	zione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello	
	Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettiva-	
	zione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di	
	qualsiasi categoria.	
	Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti	
	8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e,	
	pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei	
	- 7 -	

	Partecipanti è da considerare come una fattispecie di sciogli-	
	mento della Fondazione.	
	Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti	
	9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli ob-	
	blighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.	
	Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti	
	10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue	
	all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi,	
	la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, di-	
	chiari di condividere le finalità che la Fondazione si propone	
	e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Sta-	
	tuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Ap-	
	plicabile.	
	10.2. La Fondazione può respingere la Domanda nel caso in cui	
	essa sia presentata da chi sia stato condannato per determina-	
	ti reati, di chi abbia avuto determinati incarichi (quali in-	
	carichi di natura politica o aziendale), di chi abbia tenuto	
	determinati comportamenti contrari allo scopo della Fondazio-	
	ne.	
	10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al re-	
	spingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa	
	va indirizzata.	
	10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla	
	Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termi-	
	ne è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei	
	- 8 -	

	11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motiva-	
	zione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio	
	recesso.	
	11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la moti-	
	vazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio	
	recesso.	
	11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata me-	
	diate lettera raccomandata o con posta elettronica certifica-	
	ta.	
	11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal	
	momento della ricezione della comunicazione di recesso da par-	
	te della Fondazione	
	11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo	
	al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del re-	
	cesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al	
	pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel	
	quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	
	Articolo 12) Esclusione del Partecipante	
	12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del	
	Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto	
	agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o	
	per gravi motivi.	
	12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclu-	
	sione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può	
	intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera	
	- 10 -	

	l'esclusione.	
	12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione	
	in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere	
	comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccoman-	
	data o posta elettronica certificata.	
	12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento	
	della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di	
	partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e	
	all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui	
	essa è comunicata al Partecipante escluso.	
	12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione	
	delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del	
	secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata	
	al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa	
	sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia pro-	
	posta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:	
	a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il	
	Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di	
	partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fonda-	
	zione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;	
	b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Parteci-	
	pante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la de-	
	cisione del Collegio Arbitrale;	
	c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'even-	
	tuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.	
	- 11 -	

	12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclu-	
	sione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta	
	sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è delibe-	
	rata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del	
	quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deli-	
	berazione di esclusione.	
	Art.13 Patrimonio	
	Titolo III - Patrimonio ed entrate	
	Articolo 13) Patrimonio iniziale	
	13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito	
	dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fonda-	
	zione stessa, il cui complessivo valore è di euro 2.158.203,17	
	(due milioni centocinquantottomila duecentotre virgola diciassette)	
	come risulta dalla perizia di stima giurata nanti al	
	notaio Cristina Puligheddu di Olbia in data 30 gennaio 2026.	
	Articolo 14) Entrate	
	14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto	
	della Normativa Applicabile, mediante:	
	a) il percepimento della Quota Annuale;	
	b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal	
	Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fonda-	
	zione;	
	c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specifica-	
	mente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni te-	
	- 12 -	

	stamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specifi-	
	camente destinate a incremento del patrimonio della Fondazio-	
	ne;	
	e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non speci-	
	ficamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale	
	15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata	
	al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il	
	cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innan-	
	zi, la "Quota Iniziale).	
	15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel	
	quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento	
	alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabi-	
	lito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annua-	
	le").	
	15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico rego-	
	lamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel	
	quale, tra l'altro:	
	a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo ine-	

	rente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e	
	alle modalità del loro versamento;	
	b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di	
	destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota	
	Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato	
	versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dal-	
	la Fondazione del Partecipante moroso.	
	Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
	16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,	
	anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e	
	contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta	
	fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pub-	
	blico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi	
	di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-	
	clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di ve-	
	rità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi	
	dell'art. 7, comma 2, CTS.	
	16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche	
	da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore	
	alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti	
	condizioni:	
	a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma	
	- 14 -	

	scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta,	
	l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla	
	Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato	
	l'erogazione;	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse	
	non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla	
	Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se	
	il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tas-	
	so massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito	
	di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende de-	
	terminato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla	
	Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.	
	16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i parteci-	
	panti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispet-	
	to al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È	
	comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulte-	
	riori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla	
	Normativa Applicabile.	
	Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti	
	17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che	
	sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripeti-	
	bile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qual-	
	siasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso	
	di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di	
	estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla	
	- 15 -	

	Fondazione.	
	17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
	che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto	
	terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto	
	di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fon-	
	dazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione	
	attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in	
	particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla	
	Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipa-	
	zione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità	
	del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto	
	o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né	
	per successione a titolo particolare né per successione a ti-	
	tolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	Articolo 18) Incremento del patrimonio	
	18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:	
	a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incre-	
	mento del patrimonio della Fondazione;	
	b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le di-	
	sposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti	
	destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e desti-	
	nati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della	
	Fondazione;	
	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato	
	- 16 -	

	una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;	
	e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a pa-	
	trimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordi-	
	inarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non	
	occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazio-	
	ne.	
	Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio	
	19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza	
	e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consi-	
	stenza del patrimonio della Fondazione.	
	19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il pa-	
	trimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni	
	occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabi-	
	le o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, pru-	
	denza e diligenza.	
	19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio	
	Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e dili-	
	genza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al	
	finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.	
	Articolo 20) Divieto di distribuzione	
	20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in	
	ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale	
	- 17 -	

intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibili e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di Governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (Direttore Generale) (d'ora innanzi, il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) l'Organo di Controllo;

g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

	22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo	
	vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima li-	
	bertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.	
	Sezione I - Assemblea dei Partecipanti	
	Articolo 23) Principi generali	
	23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.	
	23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assem-	
	blea.	
	23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei	
	principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglian-	
	za di tutti i Partecipanti.	
	23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo	
	collegiale.	
	Articolo 24) Competenze dell'Assemblea	
	24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro	
	il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio	
	4.2. L'Assemblea inoltre:	
	a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fonda-	
	zione;	
	b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il	
	Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;	
	c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;	
	d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga	
	comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;	
	e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della	
	- 19 -	

	Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Sta-	
	tuto;	
	g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo	
	Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la	
	cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'orga-	
	nizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, ap-	
	prova il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assem-	
	blea;	
	h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
	i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua compe-	
	tenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;	
	Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea	
	25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta	
	questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da	
	almeno un decimo dei Partecipanti o da almeno 2 Consiglieri	
	oppure dall'Organo di Controllo.	
	25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della	
	Provincia di Sassari,	
	25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata:	
	o con avviso spedito mediante posta elettronica contenente	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione	
	sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle ma-	
	- 20 -	

	terie da trattare,	
	o mediante affissione della convocazione presso la sede legale	
	da sottoscrivere dai soci per presa visione.	
	25.4. L'avviso di convocazione è spedito o affisso almeno 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza:	
	a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risul-	
	tanti dal Libro dei Partecipanti;	
	b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli	
	indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto	
	della loro nomina o successivamente.	
	25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a	
	deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti	
	i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea	
	26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza,	
	dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su	
	decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Di-	
	rettivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.	
	26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario	
	26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità del-	
	la costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legit-	
	timazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle vo-	
	tazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel	
	- 21 -	

	verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sotto-	
	scrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la	
	sua redazione.	
	Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea	
	27.1. L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà	
	dei Partecipanti;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Parte-	
	cipanti che vi intervengano	
	27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi	
	nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprime-	
	re il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da	
	almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.	
	27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.	
	27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e	
	di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro	
	del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Re-	
	visore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non	
	può ricevere più di tre deleghe.	
	27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il vo-	
	to favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in	
	proprio o per delega	
	27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo	
	scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favore-	
	- 22 -	

	vole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in	
	seconda convocazione	
	27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la di-	
	chiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza	
	del dichiarante dall'Assemblea.	
	27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video colle-	
	gati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e	
	i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Parte-	
	cipanti. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-	
	glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-	
	vi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto	
	foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adu-	
	nanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	- 23 -	

	ti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indica-	
	ti nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati	
	a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano af-	
	fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto ver-	
	balizzante.	
	28) Consiglio Direttivo	
	28.1 Il consiglio direttivo è l'organo preposto alla ammini-	
	strazione della fondazione.	
	28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:	
	a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e	
	disporne la revoca;	
	b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e	
	disporre la revoca dei suoi membri;	
	c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indi-	
	rizzi delineati dall'Assemblea;	
	d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;	
	g) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;	
	h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fon-	
	dazione nell'ambito del medesimo Comune;	
	- 24 -	

	i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla	
	Normativa Applicabile come di competenza dell'organo ammini-	
	strativo della Fondazione.	
	l) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di	
	quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di	
	integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiorna-	
	mento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;	
	m) nomina il Comitato scientifico ed Etico della Fondazione	
	composto da un numero variabile di membri, scelti tra persone	
	fisiche e e giuridiche, enti e istituzioni italiane e stranie-	
	re, particolarmente qualificate, di riconoscimento prestigio e	
	specchiata moralità e professionalità nelle materie di inte-	
	resse della Fondazione;	
	n) nominare ove opportuno il Direttore Generale e/o il Diret-	
	tore Scientifico determinandone qualifiche, compiti, natura e	
	durata dell'incarico;	
	o) nomina partecipanti	
	28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando	
	il metodo collegiale.	
	28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la no-	
	mina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi pote-	
	ri.	
	Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo	
	29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assem-	
	blea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) a un	
	- 25 -	

	massimo di 11 (undici) Consiglieri, nel cui ambito sono com-	
	presi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il	
	Tesoriere.	
	29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisi-	
	che che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono in-	
	dicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone	
	fisiche	
	29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere	
	e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto,	
	l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pe-	
	na che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la	
	persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabi-	
	lità, di professionalità, di indipendenza.	
	Articolo 30) Gratuità degli incarichi	
	30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presi-	
	dente, a Segretario, a Direttore Generale a Tesoriere o a mem-	
	bro del Comitato Esecutivo o a membro dell'eventuale comitato	
	scientifico o etico, non consegue alcun compenso, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
	zione.	
	Articolo 31) Durata della carica	
	31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e	

	scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di	
	durata della carica.	
	31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza	
	dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende deca-	
	duto e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi moti-	
	vo, di un Consigliere lo stesso verrà sostituito dall'assem-	
	blea dei partecipanti.	
	Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un	
	Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso	
	residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il	
	Consigliere cessato.	
	31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.	
	Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo	
	32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta ri-	
	chiesta da almeno 2 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.	
	32.2. La convocazione è effettuata o mediante avviso spedito	
	mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo,	
	del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie	
	da trattare, o mediante affissione dell'avviso di convocazione	
	presso la sede sociale con firma dei partecipanti per presa	
	visione.	
	32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglie-	
	- 27 -	

	ri e ai membri dell'Organo di Controllo o affisso nella sede	
	sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di ur-	
	genza, l'avviso è spedito o affisso almeno tre giorni prima.	
	32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costitui-	
	to, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri	
	dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora	
	siano presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presi-	
	dente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.	
	33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri pre-	
	senti.	
	33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione	
	occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	in carica.	
	33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-	
	siede la riunione.	
	33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la di-	
	chiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza	
	del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.	
	33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il vo-	

	to determinante di un Consigliere in conflitto di interessi	
	con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascuno membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.	
	33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	

	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti pos-	
	sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto	
	verbalizzante	
	Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri	
	34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata	
	dall'art. 28, CTS.	
	Articolo 35) Comitato Esecutivo	
	35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da al-	
	tri Consiglieri.	
	35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e	
	con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili	
	al Consiglio Direttivo.	
	35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei	
	suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei	
	(mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il	
	potere di compiere determinati atti o categorie di atti in no-	
	me e per conto della Fondazione.	
	Sezione III	
	Presidente, Vice Presidente,	
	Segretario, Tesoriere	
	Articolo 36) Presidente e Vice Presidente	
	36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:	
	- 30 -	

	a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e	
	di curarne il legittimo ed efficiente andamento;	
	b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabi-	
	le; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti del-	
	la Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare ese-	
	cuzione alle loro deliberazioni;	
	d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione del Consiglio Direttivo;	
	e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in	
	giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresen-	
	tanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio	
	Direttivo.	
	36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente	
	riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.	
	36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente	
	può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In	
	tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Diretti-	
	vo per la ratifica del suo operato.	
	36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Pre-	
	sidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi	
	- 31 -	

prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) il Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

	39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabili-	
	to dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore	
	Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Con-	
	trollori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo at-	
	tribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllo-	
	ri.	
	39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato an-	
	che un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio	
	dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.	
	Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica au-	
	tomaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei sog-	
	getti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal	
	giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Diretti-	
	vo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore	
	Unico o di uno dei Controllori Effettivi.	
	39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisio-	
	ne legale e composto da un Controllore Unico, deve essere no-	
	minato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti	
	categorie:	
	un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:	
	- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,	
	all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:	
	- un soggetto avente la qualifica di professore universitario	
	di ruolo in materie economiche o giuridiche.	

	39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisio-	
	ne legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno	
	uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori	
	Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti	
	categorie:	
	- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure	
	- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine	
	dei Consulenti del Lavoro; oppure:	
	- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio ob-	
	bligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso	
	è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplen-	
	te) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Sup-	
	plenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.	
	Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo	
	di Controllo	
	40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente	
	dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'arti-	
	colo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	- 34 -	

	b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado	
	dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e	
	gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle	
	società controllate dalla Fondazione;	
	c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da	
	questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto	
	continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuì-	
	ta, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne	
	compromettano l'indipendenza;	
	d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revi-	
	sori Legali;	
	e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di	
	soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine	
	dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di profes-	
	sore universitario di ruolo in materie economiche o giuridi-	
	che, perdano tali predette loro qualità	
	Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo	
	41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e	
	scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di	
	durata della sua carica.	
	41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.	
	Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo	
	42.1. L'Organo di Controllo:	

	a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;	
	f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;	
	g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.	
	42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.	

	42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante	
	posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del	
	Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni	
	prima.	
	42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito	
	qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è co-	
	munque validamente costituito, anche in assenza delle suddette	
	formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i mem-	
	bri del Collegio dei Controllori.	
	42.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del	
	Collegio dei Controllori più anziano d'età.	
	42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono as-	
	sunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del	
	Collegio dei Controllori.	
	42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-	
	siede la riunione.	
	42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la di-	
	chiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza	
	del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.	
	42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per	

	corrispondenza.	
	42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal	
	caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-	
	glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-	
	vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio	
	di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-	
	legati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il	
	presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	- 38 -	

Articolo 43) Compenso organo di controllo

La retribuzione dell'Organo di controllo verrà determinata, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'organo assembleare o di indirizzo.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La retribuzione del Revisore Legale verrà determinata, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'organo assembleare o di indirizzo.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture**Articolo 45) Esercizi**

45.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato ai sensi dell'articolo 14 del CTS.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte

dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri della Fondazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro dei Partecipanti;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti

	Libri e l'estrazione di copie da essi.	
	49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può	
	essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro	
	dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.	
	I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.	
	49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comi-	
	tato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può	
	essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro	
	del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I	
	Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro	
	49.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Orga-	
	no di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Con-	
	trollo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di	
	esaminare detto Libro.	
	Titolo VI - Estinzione e scioglimento	
	Articolo 50) Devoluzione del patrimonio	
	50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fon-	
	dazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, e fatta salva	
	ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti	
	del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Diret-	
	tivo.	
	Titolo VII - Arbitrato	
	Articolo 51) Clausola compromissoria	

	51.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i	
	Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della	
	Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri de-	
	gli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in	
	dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o	
	della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di	
	compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbi-	
	trale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato ri-	
	tuale.	
	51.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Re-	
	golamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di	
	Commercio di Sassari	
	51.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provin-	
	cia ove la Fondazione ha sede.	
	51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.	
	Rinvio normativo	
	Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto co-	
	stitutivo si applica la normativa del codice del terzo setto-	
	re.	
	FIRMATO IN ORIGINALE: SALVATORE ACCA	
	BRUNO MELE Teste	
	GRAZIELLA CASULA teste	
	CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)	